



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 959 del 2010, proposto da: Maria Bonaria Soru in proprio e quale presidente dell'A.N.Te.L. (Associazione Nazionale Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico) - articolazione regionale della Sardegna, A.N.Te.L., in persona del dr. Fernando Capuano, nonché Monica Budroni e Roberta Ancis, tutte rappresentate e difese dall'avv. Marco Croce, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Vito Mauro Marchetti in Cagliari, via Cervi n. 16;

contro

Azienda Ospedaliera G. Brotzu, di Cagliari, rappresentata e difesa dall'avv. Matilde Mura, presso il cui studio in Cagliari, via Ancona n. 3 è elettivamente domiciliata; Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, preso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23 è domiciliato per legge; Regione Autonoma della Sardegna non costituita in giudizio;

nei confronti di

Maria Federica Fiori e Silvia Doratiotto, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

della nota 20/7/2010 prot. 2010/0020778 con cui l'intimata Azienda Ospedaliera ha espresso il proprio avviso circa l'idoneità della laurea in biologia quale titolo per l'ammissione al concorso per tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

della graduatoria del citato concorso redatta all'esito della preselezione svoltasi in data 14/6/2010;

degli atti della procedura concorsuale nella parte in cui viene consentita l'ammissione di candidati sprovvisti del titolo abilitante all'esercizio della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e del Ministero della Salute.

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.

Visti tutti gli atti della causa.

Nominato relatore per l'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l'avvocato V.M. Marchetti per le ricorrenti, l'avvocato M. Mura per l'Azienda Ospedaliera e l'avvocato dello stato G. Tenaglia per il Ministero della Salute.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con richiesta in data 18/6/2010 l'Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (A.N.Te.L.) ha domandato lumi all'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari in ordine alla disposta ammissione di soggetti in possesso di laurea in scienze biologiche o biotecnologie al concorso pubblico a 4 posti di

collaboratore professionale – tecnico sanitario di laboratorio biomedico, dalla medesima Azienda bandito.

Con nota 20/7/2010 prot. n. 2010/0020778, l'Azienda interpellata ha replicato di ritenere corretto il proprio comportamento, tenuto conto che la laurea in scienze biologiche e titolo superiore e pertanto assorbente rispetto al diploma universitario di tecnico di laboratorio di cui all'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 502/1992.

Ritenendo tale nota e gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe illegittimi, l'A.N.Te.L. (sia nella sua struttura nazionale che in quella regionale della Sardegna), nonché le sig. re Maria Bonaria Soru, Monica Budroni e Roberta Ancis, partecipanti al detto concorso e in possesso del diploma di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, li hanno impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato, con cui ne hanno chiesto l'annullamento per motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Con apposito atto di opposizione l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu ha proposto istanza di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1971, per i cui i ricorrenti si sono costituiti in giudizio di fronte a questo Tribunale per insistere nel ricorso.

Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio sia l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu che il Ministero della Salute.

Alla pubblica udienza del 8/6/2011 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.

DIRITTO

In accoglimento della relativa eccezione va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute in ordine al presente giudizio.

Al riguardo è sufficiente rilevare che la suddetta amministrazione statale non è parte del rapporto controverso.

Occorre in via pregiudiziale esaminare l'eccezione con cui le ricorrenti deducono l'inammissibilità dell'istanza di opposizione.

Sostengono in primo luogo costoro che l'Azienda Ospedaliera non sarebbe legittimata a proporre l'opposizione in quanto l'art. 10 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 - applicabile *ratione temporis* all'odierna fattispecie - avrebbe riservato tale facoltà unicamente ai controinteressati.

L'eccezione è priva di pregio.

E' ormai *ius receptum* che la legittimazione a proporre l'opposizione di cui al ricordato art. 10 debba essere riconosciuta, oltre che ai controinteressati, anche alle amministrazioni, diverse da quelle statali (come è appunto l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari), che hanno emanato l'atto impugnato col ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (cfr. Corte Cost. 29/7/1982 n. 148 e 19/12/2006, n. 432; T.A.R. Lombardia - Milano, III Sez., 10/4/2009, n. 3239 e II Sez., 25/11/2005, n. 4762; Cons. Stato, IV Sez., 28/10/1986, n. 685).

Sostengono ancora le ricorrenti che l'istanza di trasposizione sarebbe inammissibile perché priva dell'indicazione del provvedimento da cui il Commissario Straordinario dell'Azienda opponente avrebbe tratto la propria legittimazione "a notificare l'istanza" in parola. Né risulterebbe che sia stata conferita apposita procura al difensore che ha sottoscritto l'atto.

Nemmeno questa eccezione coglie nel segno.

L'istanza di trasposizione del ricorso straordinario precede la costituzione del rapporto processuale avanti al Tar - che potrebbe anche non aver luogo nel caso di rinuncia del ricorrente originario a proseguire il contenzioso nella sede giurisdizionale - per cui non è richiesto agli effetti di detto atto il ministero o l'assistenza obbligatoria di un difensore (cfr Cons. Stato, VI Sez., 9/9/2008, n. 4301).

Sotto altro profilo, considerato che la richiesta di trasposizione del ricorso straordinario giurisdizionale non è soggetta, in base all'art. 10 del citato D.P.R. n. 1199/1971, a indicazioni e formalità particolari circa il soggetto competente a proporla, e che la stessa si colloca in una fase in cui l'affare non è ancora giunto in sede giurisdizionale, deve ritenersi che allorché l'istanza provenga da una persona giuridica, il legale rappresentante di questa sia abilitato a sottoscrivere l'atto, senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente ad autorizzare la lite (cfr. C. Si. 4/11/2008 n. 919).

Nel caso di specie l'opposizione risulta sottoscritta personalmente dal Commissario Straordinario dell'Azienda, che assomma in sé sia le funzioni di legale rappresentante dell'ente, sia quelle più specificamente gestionali.

Tanto basta a far ritenere ritualmente presentata l'istanza di trasferimento del ricorso in sede giurisdizionale.

Può quindi passarsi al merito del ricorso prescindendo dalle eccezioni di rito sollevate dalla difesa dell'Azienda Ospedaliera, essendo l'impugnazione comunque da rigettare.

I due motivi di grave, entrambi infondati, possono essere trattati in un unico contesto.

Il fulcro della controversia si sostanzia nello stabilire se la laurea in scienze biologiche sia titolo idoneo a consentire la partecipazione al concorso pubblico a posti di "collaboratore professionale – tecnico sanitario di laboratorio biomedico – cat. D".

Reputa il Collegio che al quesito debba essere data risposta positiva.

Come la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare la laurea in scienze biologiche deve ritenersi, rispetto al titolo specificamente previsto per l'ammissione al concorso per cui è causa (diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico), non equipollente, ma assorbente (Cons. Stato, V Sez.

22/2/2000 n. 931; C. Si. 1/8/1994 n. 244, TAR Sicilia - Catania, IV Sez., 21/6/2007 n. 1063 e I Sez. 3/10/1997 n. 1950, T.A.R. Toscana, II Sez., 7/11/2003 n. 5711).

Ed invero, secondo quanto più volte riconosciuto in giurisprudenza, l'esibizione di un titolo di studio superiore assorbente consente la partecipazione ai pubblici concorsi per cui sia richiesto un titolo inferiore (Cons. Stato, IV Sez., 20/10/1997, n. 1214; VI Sez., 14/4/1999, n. 432; C.Si. 30/6/1995 n. 242; T.A.R. Piemonte II Sez. 8/11/2004 n. 3028, T.A.R. Lombardia - Milano, IV Sez., 18/11/2009, n. 5073; T.A.R. Abruzzo - Pescara, I Sez. 9/5/2008, n. 463).

Tale rapporto può dipendere o dalla circostanza che un titolo presupponga l'altro (Cons. Stato, V Sez., 3/11/1978, n. 1085) o dal fatto che le materie dell'uno ricomprendano le materie dell'altro, con un maggior livello di approfondimento (Cons. Stato, VI Sez., 20/2/1987, n. 130).

Questa ultima è la relazione intercorrente tra la laurea in scienze biologiche e il diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, atteso che la prima comporta lo studio di materie - come l'anatomia, la fisiologia e l'igiene generale - che nel corso di studi relativo al secondo raggiungono un grado meno elevato di approfondimento (citato T.A.R. Toscana n. 5711 del 2003).

Né può obiettarsi che il diploma universitario di che trattasi, a fronte di un minor approfondimento teorico, implichi maggiori conoscenze pratiche, giacché l'esecuzione di analisi biologiche rientra, secondo l'art. 3, lett. g), della legge 24/5/1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo), fra i compiti del biologo, il che presuppone una formazione non solo teorica, ma anche pratica (T.A.R. Toscana n. 5711/2003).

Legittimamente, pertanto, l'intimata Azienda Ospedaliera ha ammesso al concorso soggetti in possesso della laurea in scienze biologiche.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell'intimata Azienda Ospedaliera, mentre possono essere compensati nei riguardi del Ministero della Salute.

P.Q.M.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute.

Rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna le ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali in favore dell'intimata Azienda Ospedaliera, liquidandole forfettariamente in complessivi € 3.500/00 (tremilacinquecento), oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.

Compensa le suddette spese nei confronti dell'amministrazione statale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Maggio, Presidente FF, Estensore

Grazia Flaim, Consigliere

Giorgio Manca, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)